

**CITTA' DI ANZIO**PROVINCIA DI ROMA  
C.F. 82005010580 P.I. 02144071004Servizio Pianificazione Urbanistica e Territoriale Edilizia Privata ed Espropri**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la domanda prot. 35992 del 13/05/2024 presentata dall'Arch. Montagnani Mara, con la quale viene richiesto il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al lotto di terreno distinto in Catasto al **Foglio n. 35 Particella/e n. 813 -----**

**VISTI** gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune e quelli adottati;

**VISTA** la **Variante Generale al P.R.G.** approvata con Delibera Regionale n. 1259 del 17 dicembre 2004;

**CERTIFICA**

Che il terreno suddetto in base alla **Variante Generale al P.R.G.** approvata con **Delibera Regionale n. 1259 del 17 dicembre 2004**, ricade parte **ZONA B1** e parte **ZONA STRADA**, di cui alla normativa che si allega in stralcio al presente certificato.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge.

**Il Dirigente Area Tecnica**

Ing. Marco Pistelli

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Firmato digitalmente da:

pistelli marco

Firmato il 22/05/2024 12:49

Seriale Certificato: 2514207

Valido dal 07/06/2023 al 07/06/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DELIBERA DI C.C. DELL'11 MARZO 2002 - N. 23 ADOZIONE  
DELIBERA DI C.C. DELL'11 DICEMBRE 2002 - N. 68 CONTRODEDUZIONI

#### articolo 9

##### Disposizioni generali

In tutte le zone omogenee dovranno essere osservate le prescrizioni previste nella cartografia, nelle presenti norme e nella relazione idro-geologica e nelle indicazioni contenute nella relazione agro-forestale per quanto concerne le speci vegetazionali.

### ZONE B

#### articolo 15

##### ZONE B: AREE EDIFICATE E/O DI COMPLETAMENTO

Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, così come definite all'art. 2 della D.M. 1444 del 2.4.68.

Le zone B indicate nel presente piano sono tutte le zone costruite -più o meno in conformità degli strumenti urbanistici redatti negli ultimi cinquanta anni nel Comune di Anzio o cononate con apposita procedura.

In esse sono ammesse, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti.

L'intervento, se e in quanto finalizzato a ottenere un oggetto edilizio che stabilisca un rapporto di congruità e compatibilità, in termini dimensionali e qualitativi, con gli elementi del contesto urbanistico in cui si prevede di intervenire, può essere aumentato "una tantum" fino a un massimo del 15% della superficie utile esistente al momento dell'adozione del presente strumento urbanistico. In generale:

- L'altezza dell'edificio non dovrà superare la media delle altezze dei fabbricati confinanti o prospettanti dall'altra parte della strada. Qualora l'edificio prospetti su una strada con a fianco edifici di altezza circa uguale, il nuovo intervento o la ristrutturazione di quello esistente dovrà essere analoga. In caso di edificio più basso da una parte si dovrà considerare la media dei due fabbricati. Comunque per le zone B/2, B/3, B/4 e B/5 le norme danno indicazione precisa dell'altezza massima ammessa.
- Qualora sul confine esista un fabbricato, è possibile la costruzione in aderenza a termine del Codice Civile. Qualora non esistano edifici sui lotti limitrofi la distanza minima deve essere pari a m 5.
- La distanza dalle strade, fermo restando il rispetto del Codice della Strada sarà pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada.
- Qualora i due edifici confinanti abbiano dalla strada distanze diverse, sarà rispettata quella che rappresenta la prevalente nello stesso fronte strada nell'isolato.
- Le recinzioni su strada, fermo restando il rispetto del Codice della Strada, dovranno rispettare l'allineamento e l'altezza di quelle adiacenti. Qualora queste presentino difformità saranno mantenuti l'allineamento e l'altezza di quella, tra le due, che rappresenti le caratteristiche prevalenti relativamente allo stesso fronte strada nell'isolato.

##### 15.1 B/1.

Sono le zone "sature" costruite prevalentemente nel secondo dopoguerra con interventi temporalmente differiti e con difformità volumetriche a volte anche notevoli.

Esse comprendono gli interventi in essere, non realizzati del tutto o parzialmente realizzati -o realizzati con misure difformi alle prescrizioni definite dal P.R.G. vigente al momento della costruzione- ovvero non ancora costruiti ma concessi con patto ancora valido con l'Amministrazione comunale. In queste aree valgono i parametri stabiliti negli atti amministrativi.

E' prevista la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione, totale o parziale. In ogni caso, al fine di migliorare l'assetto qualitativo del luogo nonché la vivibilità delle abitazioni, secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, è consentito un aumento di superficie pari a un massimo del 15%. Questa percentuale aumenta fino al 20% per cento nel caso in cui - mediante l'unione di due o più fabbricati- si determini una migliore e qualitativamente superiore, organizzazione degli spazi liberi, di parcheggio e di verde.

• Nel caso in cui il fabbricato esistente non abbia sviluppato la volumetria prevista dalla normativa del P.R.G. vigente al momento del rilascio della concessione edilizia, è ammesso di realizzare la superficie mancante e di usufruire del "bonus" del 15 o 20% sul totale della superficie che si sarebbe potuta realizzare.

• Nel caso invece che sia stata superata la volumetria prevista dalla normativa di P.R.G. vigente al momento del rilascio della concessione edilizia, non è consentito nessun aumento di superficie utile.

• Nel caso di lotti liberi non individuati nella cartografia alla scala 1:2000 (e non derivanti da frazionamenti eseguiti dopo la data di adozione delle presenti norme) valgono le prescrizioni del successivo articolo 15.2 B/2.

##### 15.2 B/2.

Sono le zone di "completamento" vere e proprie. Ovvero quei lotti interclusi -ma anche singoli- in cui non è stata utilizzata la volumetria dello strumento urbanistico vigente prima della data di adozione del presente PUCG, ovvero risultano lotti liberi compresi fra lotti già costruiti e urbanizzati in un contesto che non contrasta con gli indirizzi formativi del presente piano.

In questi lotti si può realizzare un indice di 0,30 metri quadri di superficie utile netta per ogni metro quadro di superficie del

lotto. L'altezza massima consentita è di 2 piani fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri. In caso di lotti con terreno in salita si fa riferimento alla quota più bassa del terreno.

La superficie massima coperta è del 35% della superficie del lotto.

(La superficie del lotto è calcolata al lordo delle quote eventualmente da cedere per eventuale ampliamento stradale o altra infrastruttura).

• Quando un lotto libero all'interno del già urbanizzato coincide con un'area -o un residuo di area- vincolata a standard urbanistico definito dal PRG del 1974 -standard non realizzato con area ancora di proprietà privata- questo lotto viene delimitato dal perimetro di un comparto. All'interno di questo comparto, una parte dell'area deve essere riservata per attrezzature pubbliche: parcheggi, alberature e/o altri usi; la parte rimanente è edificabile come B2.

**E' obbligatorio il rilascio di una concessione edilizia unitaria in cui siano riportati i progettati per gli eventuali parcheggi e/o alberature e/o altri usi, unitamente alle costruzioni residenziali.**

Se il lotto supera i 2.000 metri quadri la percentuale da adibire a uso pubblico è del 50% della superficie complessiva del comparto, se inferiore a 2.000 metri quadri, la percentuale è del 30%.

Per la realizzazione di queste opere si predispose una apposita convenzione da stipularsi fra la proprietà e l'Amministrazione Comunale.

*In questi comparti si può realizzare un indice di 0,15 metri quadri per ogni metro quadro di superficie del comparto\*.*

**\* modificato: In questi comparti si può realizzare un indice di 0,20 metri quadri per ogni metro quadro di superficie del comparto.**

L'altezza massima consentita è di 2 piani fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri. In caso di lotti con terreno in salita si fa riferimento alla quota più bassa del terreno.

La superficie massima coperta è del 35 % della superficie del comparto.

Per le zone B/2 individuate all'interno del centro urbano si veda l'apposita normativa: articolo 21.4

#### **articolo 16**

**Per le zone B1 e B2 sono consentiti i seguenti usi fatte salve eventuali prescrizioni:**

- U1.1 Abitazioni
- U1.2 Abitazioni collettive
- U2.1 Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero
- U3.1 Attività commerciali al dettaglio
  - .2 Pubblici esercizi
  - .3 Artigianato di servizio
  - .4 Attività culturali di ritrovo e spettacolo
  - 5 Attrezzature per lo sport
- U6.1 Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani

#### **U1.1 - Residenza**

Sono compresi in tale uso gli alloggi e gli spazi di servizio, privati e condominiali, nonché eventuali spazi per lavoro domestico, per attività non nocive e non moleste ai sensi della legislazione vigente.

Parcheggi privati 10 mq/100 mc con un minimo di 1 posto auto per alloggio

parcheggi pubblici 4 mq/100 mc

verde e spazio di uso pubblico 16 mq/100 mc

attrezzature di interesse comune 10 mq/100 mc

#### **U1.2 - Abitazioni collettive**

Sono comprese le abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi, case di riposo, ecc. e relativi servizi.

Parcheggi privati 10 mq/100 mc

Parcheggi pubblici 8 mq/100 mc

verde e spazio di uso pubblico 16 mq/100 mc

attrezzature di interesse comune 10 mq/100 mc

#### **U2.1 Attività ricettive, di tipo alberghiero ed extra alberghiero**

Sono compresi in tale uso: alberghi, pensioni, residence, affittacamere e relativi servizi (cucine, spazi tecnici, lavanderie, rimesse, ecc.) e spazi di ritrovo (ristoranti, bar, sale riunione, sale congressi, ecc.)

Parcheggi privati 10 mq/100 mc.

Parcheggi pubblici 20 mq/100 mc

verde e spazio di uso pubblico 16 mq/100 mc

attrezzature di interesse comune 5 mq/100 mc

#### **U3.1 - Attività commerciali al dettaglio**

Sono compresi in tale uso gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino.

Ai fini del dimensionamento degli standard sono esclusi dal conteggio della Su gli spazi tecnici e di magazzino.

parcheggi privati 30 mq/100 mq Su con un minimo di 1 posto auto per esercizio commerciale

parcheggi pubblici 40 mq/100 mq Su di cui 2 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette e ciclomotori

#### **U3.2 - Pubblici esercizi**

Sono compresi in tale uso a esempio ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, sale di ritrovo e simili e ogni altro locale non

compreso nel precedente uso con i relativi spazi destinati al pubblico, gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino. Sono esclusi i locali per lo svago.

Ai fini del dimensionamento degli standard sono esclusi dal conteggio della Su gli spazi tecnici e di magazzino.

parcheeggi privati 30 mq/100 mq Su con un minimo di un posto auto per esercizio

parcheeggi pubblici 40 mq/100 mq Su di cui 6 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette, ciclomotori e motocicli

#### **U3.3 - Usi vari di tipo diffusivo**

Sono compresi in tale uso uffici, studi professionali, assistenza sanitaria di base, artigianato di servizio e laboratori artigianali non molesti o nocivi ai sensi delle norme vigenti, attività culturali, ricreative e simili purché non siano insediati in unità edilizie o in complessi edificati in cui siano presenti altri usi. Non dovranno occupare una Su superiore al 40% della Su complessiva con un massimo di mq 300 Su per ogni unità d'uso.

parcheeggi privati 30 mq/100 Su con un minimo di un posto auto per ogni unità d'uso insediata

parcheeggi pubblici 30 mq/100 mq Su

#### **U3.4 - Centri commerciali integrati**

Sono compresi in tale uso i centri commerciali a vendita diretta, alimentari ed extra alimentari secondo le articolazioni previste dalla Legge regionale 9 agosto 1999 n. 37, con riferimento agli spazi di vendita, di servizio e di magazzino, mense e altri spazi di supporto tecnico.

È ammessa anche la presenza di alloggi di custodia per una superficie complessiva non superiore a 100 mq di Su.

È ammessa anche la presenza di alloggi di custodia per una superficie complessiva non superiore a 100 mq di Su.

Sono sempre richiesti:

parcheeggi pubblici 40 mq/100 mq Su di cui 6 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette e ciclomotori

Ai fini del dimensionamento degli standard sono esclusi dal conteggio della Su gli spazi tecnici e di magazzino.

#### **U3.5 - Commercio all'ingrosso, magazzini**

Sono compresi i magazzini e depositi con i relativi uffici, spazi di esposizione e di supporto, attività di esposizione, di mostra e di vendita, ecc. Sono compresi gli spazi tecnici di supporto e di servizio.

È ammessa anche la presenza di alloggi di custodia per una superficie complessiva non superiore a 100 mq di Su.

parcheeggi privati 30 mq/100 mq Su

parcheeggi pubblici 5 mq/100 mq Sf

verde pubblico 10 mq/100 mq Sf.

#### **articolo 17**

##### **Attività alberghiero-ricettiva in tutte le zone B**

Per attività alberghiero-ricettiva in tutte le zone B la superficie ammessa è di 0,6 mq/mq con altezza fino a 12,5 m, superficie coperta non superiore al 40% del lotto che deve avere una dimensione non inferiore a 1 ha (lotto minimo = 10.000 mq.) Nel centro urbano le attività alberghiere sono normate diversamente. (ved. articolo n° 21.7)

È indispensabile la presenza di un parcheggio (anche interrato) pari ad almeno mq. 40 per ogni stanza (vedasi anche il capitolo degli usi).

#### **articolo 18**

##### **Marciapiedi**

In tutte le zone B prospettanti su strade di qualsiasi tipo e natura purché pubbliche, è fatto l'obbligo in caso di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione, di realizzare un marciapiede all'interno del proprio lotto di larghezza non inferiore a metri 1,8 per tutto il tratto adiacente alle strade. Il marciapiede deve essere realizzato in materiale non bituminoso, per es. con "autobloccanti o con cubetti di porfido o con lastre di trachite.

#### **articolo 19**

##### **Industrie esistenti**

Sono da considerarsi zona B anche le industrie esistenti al di fuori delle aree esplicitamente individuate segnate nella cartografia alla scala 1:2000 e disciplinate nel paragrafo successivo (zone D). Nel caso di trasformazione in residenza o attività ricettiva valgono i seguenti parametri:

superficie coperta non superiore al 30% del lotto, in caso di uso residenziale e del 40% del lotto se ricettivo. Superficie utile Su uguale alla Su industriale esistente, altezza massima 7,5 metri (2 piani).

**BURL DEL 19 FEBBRAIO 2005 - N. 5**

**DELIBERA DI G. REGIONALE DEL 17 DICEMBRE 2004 - N. 1259**

#### **ZONE "B" - AREE EDIFICATE E/O DI COMPLETAMENTO - ART. 15**

Per l'articolazione degli interventi le zone "B" sono distinte in:

##### **SOTTOZONA B1 - Aree edificate sature;**

Tale sottozona comprende diverse seguenti sottozone del PRG del 74:

- B1, B2, B3, B4a, B4b, B5, B6, B7 - Completamento;
- C1, C2 - Ristrutturazione viaria ed edilizia;

- D1 - Centro Direzionale;
- D2 - Espansione residenziale intensiva;
- D3 - Espansione residenziale semi - intensiva;
- D4 - Espansione residenziale estensiva.

In tale sottozona sono consentiti gli interventi in essere, non realizzati del tutto o parzialmente edificati, ovvero non ancora costruiti ma concessi con patto ancora valido ed in cui valgono i parametri stabiliti negli atti amministrativi.

E' prevista la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione totale o parziale dell'esistente per il quale, qualora si migliori l'assetto qualitativo dei luoghi e la viabilità, è consentito un aumento della superficie del 15% e, qualora si determini l'unione di uno o più fabbricati che comporti una migliore organizzazione degli spazi liberi, del parcheggio e del verde, un incremento del 20%.

E' previsto inoltre che qualora il fabbricato esistente non abbia sviluppato la volumetria prevista dalla normativa del PRG vigente è consentito di realizzare la superficie mancante oltre ad un "bonus" del 15 o 20% del totale della superficie che si sarebbe potuta realizzare.

Agli eventuali lotti liberi non individuati nella cartografia del Piano viene applicata la normativa prescritta per la zona "B2".

#### **In merito alla zona "B1", il Comitato:**

- condivide che sia consentito il completamento o la costruzione di edifici qualora gli stessi ricadano all'interno di Piani Particolareggiati vigenti che risultano assoggettati a convenzione in attuazione ed in conformità alla normativa prevista nel PRG del 74 ;
- condivide l'incremento del 15% della cubatura esistente, limitandolo alla cubatura regolarmente assentita, nella sola ipotesi di totale demolizione e successiva ricostruzione dei uno o più edifici, escludendo pertanto l'ipotesi prevista sia di parziale demolizione che di ristrutturazione;
- non ritiene proponibile che venga consentito il completamento della cubatura residua non sviluppata e del "bonus" del 15% o 20% sul totale della superficie che si sarebbe potuta realizzare, facendo riferimento alla normativa della rispettiva sottozona del PRG del 74, sia in quanto con l'approvazione della Variante Generale in esame, decadono le zonizzazioni e le normative previste nel suddetto PRG , sia per l'impossibilità di poter definire un peso urbanistico che la sommatoria di tali incrementi di cubatura comporterebbe.

#### **SOTTOZONA B2 - Aree edificate di completamento**

Tale sottozona individua i lotti interclusi o liberi.

In tali aree sono consentiti interventi di nuova edificazione prevedendo due ulteriori sottozone:

##### **- Lotti senza comparto**

Sono i lotti in cui non è stata utilizzata la cubatura prevista dal PRG del 74 e per i quali era prevista una edificabilità differenziata in base alle diverse zone in cui ricadevano.

Su tali lotti sono consentiti interventi di nuova edificazione in base alla seguente normativa:

Indice di edificabilità : 0.30 mq/mq;

Numero di piani 2 con altezza max pari a ml 7,50;

Superficie coperta : 35 % della superficie del lotto.

##### **- Lotti Comparto**

Qualora il lotto libero coincide con un'area o residuo di area vincolata a standard urbanistico definito dal PRG del 74, questo lotto è stato delimitato dal perimetro di un comparto al cui interno una parte dell'area deve essere riservata ad attrezzature pubbliche quali parcheggi definendo la seguente normativa:

Per lotti inferiori a 2000 mq

percentuale da adibire ad aree ad uso pubblico – 30% della superficie del comparto;

Per lotti superiori a 2000 mq

percentuale da adibire ad aree ad uso pubblico – 50% della superficie del comparto;

In tali comparti l'indice di edificabilità è previsto pari a : 0.20 mq/mq della intera superficie del comparto, previa la stipula di una convenzione;  
Numero di piani 2 con altezza max pari a ml 7,50;  
Superficie coperta : 35 % della superficie del comparto.

**In merito alla zona "B2", il Comitato ritiene che:**

- la normativa specifica prevista dall'art. 15/2 per la edificabilità dei lotti liberi, deve essere integrata come seguente ulteriore norma : "L'Ufficio di Piano ed il Responsabile del Procedimento per il rilascio del Permesso a costruire dovranno verificare che l'area dei lotti liberi, sia interclusi che singoli, anche se delimitati da un comparto, non sia stata asservita a precedenti interventi edilizi";
- al 5° comma sia eliminato l'ultimo frase : " La parte rimanente è edificabile come B2" in quanto in contrasto con l'emendamento apportato in sede di controdeduzioni che recita: " In questi comparti si può realizzare un indice di 0,20 mq/mq per ogni metro quadro di superficie del comparto";

Art.17 "Attività alberghiero- ricettiva in tutte le zone "B".  
Si prescrive che la suddetta norma, che consente di realizzare in tutte le zone B su di un'area non inferiore ad 1 ettaro una SUL pari a 0.60 mq/mq, sia integrata ai fini di evitare possibili successivi diversi utilizzi, con l'obbligo che la specifica destinazione d'uso ad attività alberghiero - ricettiva dovrà risultare vincolata con specifico atto notarile trascritto a cui è subordinato il rilascio del permesso a costruire nonchè l'agibilità e l'esercizio.



# CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

CONCESSIONE DI 13859

N°

## IL SINDACO

1 - Vista la domanda in data 19.03.1991 registrata al prot. n° 6158 con la quale la ditta Soc. COSTRUZIONI G.R. s.n.c.

con sede in Anzio ha inoltrato in via Ticino, n. 35

chiede di realizzare la costruzione di DUE VILLENE

sita in Anzio località Villa Claudia Via Tevere, n. 1

Foglio n. 35 Particella n. 11

2 - Esaminato il progetto presentato:

— Preso atto del parere favorevole:

— della Commissione Edilizia Comunale, espresso nella seduta del 07.06.1991

3 - Visto: la Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 3-12-1974 n. 5028; la Legge 28-1-1977 n. 10;

la Legge 5-8-1978 n. 457;

la Legge 29-7-1980 n. 385;

la Legge 25-3-1992 n. 80;

**ATTO D'OBBLIGO registrato in Anzio**

**11.27.12.1991 n. 1375 serie n. 3°**

che per gli artt. 3 e 6 della Legge n. 10 del 28-1-1977 la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione

che sono state approvate con atto del Consiglio Comunale 20-12-1977 n. 274, divenuto esecutivo per decorrenza di termini, le tabelle parametriche definite dalla Regione Lazio al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione.

5 - Considerato che in base alle determinazioni predette gli oneri di urbanizzazione risultano per la concessione richiesta di

(L. 1.724.797=) per urbanizzazione primaria;

(L. 3.121.508=) per urbanizzazione secondaria;

TOTALE L. 4.846.306=

6 - Rilevato che il richiedente:

7 - Si è obbligato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria con le modalità e garanzie stabilite dal Comune e scomputo totale della quota dovuta; (ovvero: a scomputo parziale per la quota di urbanizzazione primaria e secondaria della quota dovuta).

8 - Ha versato all'Esattoria Comunale, come da quietanza n. 103660 del 25.11.1991

la somma di L. 4.846.306= per la parziale quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (ovvero: pari alla differenza tra la quota d'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e l'ammontare delle opere di urbanizzazione primaria che si è obbligato a realizzare direttamente).

9 - Ha versato all'Esattoria Comunale, come da quietanza n. 103661 del 25.11.1991 la somma di

L. 2.846.555=

la somma di L. 11.096.223=

idonea garanzia mediante fidejussione con la Compagnia di Assicurazione **UNIPOL ASSICURAZIONI** con polizza N. 08747390888 e con scadenza 02.12.1993

## CONCEDE

alla ditta Soc. Costruzioni G.R. s.n.c.

con sede in Anzio Via Ticino, n. 35

di eseguire i lavori sopradescritti in conformità al progetto di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, purché siano osservate le seguenti modalità esecutive:

**ZONA B/7=**

I lavori concessi devono avere effettivo inizio entro un anno dalla data del presente atto ed ultimati, così che l'edificio sia abitabile o agibile, entro tre anni dalla data d'inizio stesso.

Anzio, li 28.12.1991





# CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

CONCESSIONE DI 13859/14488/14607- VARIANTE

N° .....

## IL SINDACO AVVERTENZE IMPORTANTI

1 - Vista la domanda in data 28/04/93 registrata al prot. n° 9936 con la quale

la ditta SOC. COSTRUZIONI G.R. s.n.c.  
con sede in ANZIO Via TICINO n° 35  
chiede di realizzare la costruzione di VARIANTE  
sita in ANZIO - VIA TEVERE, 1 - LOC. VILLA CLAUDIA

Foglio n. 35 Particella n. 1

2 - Esaminato il progetto presentato;

Preso atto del parere favorevole  
della Commissione edilizia Comunale espresso nella seduta del 05/05/93

che per gli artt. 3 e 6 della Legge n. 10 del 28-1-1977 la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione

3 - Vista la Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 3-12-1974 n. 5026;

la Legge 28-1-1977 n. 10;

la Legge 5-9-1978 n. 457;

la Legge 29-7-1980 n. 385;

la Legge 25-3-1982 n. 94;

4 - Dato atto che sono state approvate con atto del Consiglio Comunale del 20-12-1977 n. 274 le modalità di esecuzione per la determinazione dei termini, le tabelle parametriche definite dalla Regione Lazio al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione;

5 - Considerato che in base alle determinazioni predette gli oneri di urbanizzazione risultano, per la concessione richiesta di

(L. ....) per urbanizzazione primaria

(L. ....) per urbanizzazione secondaria

TOTALE L. ....

6 - Rilevato che il richiedente:

1) Si è obbligato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, a scompartimento di quote dovute, (ovvero: a scomputo parziale, per L. .... della quota dovuta),

2) ha versato all'Esattoria Comunale, come da quietanza n. .... del ...

la somma di L. .... pari alla quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

ovvero: pari alla differenza tra la quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e l'ammontare

dei lavori di urbanizzazione primaria, che si è obbligato a realizzare direttamente

8 - Ha versato all'Esattoria Comunale, come da quietanza N. 2.570 del 04/08/93 la somma di

L. 133.805 quale quota del costo di costruzione, costituendo per il saldo di L. ....

9 - idonea garanzia mediante fidejussione con la Compagnia di Assicurazione

con polizza N. .... e con scadenza .....

### CONCEDE

alla ditta SOC. COSTRUZIONI G.R. s.n.c.  
con sede in ANZIO Via TICINO n° 35

di eseguire i lavori sopradescritti in conformità al progetto di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, purché siano osservate le seguenti modalità esecutive:

1) I lavori concessi devono avere effettivo inizio entro un anno dalla data del presente atto ed ultimati, così che l'edificio sia abitabile o agibile, entro tre anni dalla data d'inizio stesso.

Anzio, il 23/08/93

Arch. RENZO MASTRACCI

